



Capitolato di Polizza della Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera

Contraente:

Comune di Sorrento
Piazza Sant'Antonino, 14 – Sorrento
Codice fiscale : 82001030632
CIG n. __

Retribuzioni:	✓ € 4.797.459,84;
Limiti di indennizzo per la R.C.T.:	✓ € 7.500.000,00 per sinistro, con il limite di ✓ € 7.500.000,00 per persona danneggiata, e di ✓ € 7.500.000,00 per danni a cose od animali;
Limiti di indennizzo per la R.C.O.:	✓ € 7.500.000,00 per sinistro, con il limite di ✓ € 7.500.000,00 per persona danneggiata;
Franchigia:	✓ € 5.000,00 per sinistro;

Durata del Contratto:

dalle ore 24.00 del	15/04/2023
alle ore 24.00 del	15/04/2024
rate semestrali	
Il contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005	

**Capitolato tecnico elaborato con il supporto di
European Brokers Srl
Con sede in Via Ludovisi, 16 – 00187 Roma
C.F. e P.I. 01805380563**

CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE

FRANCHIGIA A CARICO DEGLI ASSICURATORI

L'assicurazione si intende prestata con l'applicazione di una franchigia per ogni sinistro pari ad EURO 5.000,00 come indicata nella Scheda di Copertura, salvo scoperti e/o franchigie di importo superiore previsti nel Certificato per particolari garanzie.

Eventuali franchigie o minimi non indennizzabili previsti nel presente capitolato, si intendono automaticamente elevati sino all'importo della franchigia suddetta.

Gli Assicuratori liquideranno l'importo risarcibile del danno al lordo della franchigia/scoperto per sinistro, rimanendo in ogni caso impegnati a gestire il sinistro anche qualora l'ammontare ragionevolmente presumibile dello stesso non sia superiore all'importo della franchigia e provvederanno nei 90 giorni successivi ad ogni scadenza semestrale, ad inviare alla Amministrazione l'appendice di riepilogo, per il recupero dalla stessa dei suddetti importi di franchigia/scoperto.

Tuttavia, prima della liquidazione di un danno rientrante completamente in franchigia, La Società è tenuta a richiedere l'autorizzazione alla liquidazione al Contraente il quale, entro il termine di 45 giorni dalla data di ricezione della richiesta, può rifiutarla. In tal caso la Società ha la facoltà di non proseguire nella gestione della vertenza che dovrà essere obbligatoriamente presa in carico dal Contraente. Se ciò si verificasse la Società non è più obbligata in relazione a tale sinistro anche per eventuali somme eccedenti la franchigia contrattuale.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

DEFINIZIONI

Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

BROKER

European Brokers srl con sede legale in Via Ludovisi 16 00187 Roma e sede operativa a Sorrento (NA) 80067 Via degli aranci 99.

SOCIETA'

Impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione.

SCHEDA DI COPERTURA

Il documento allegato al contratto di assicurazione, facente parte integrante ed essenziale dello stesso, che contiene, a seconda dei casi, i dati del **Contraente** e dell'**Assicurato**, il massimale, i sottolimiti, la decorrenza, il premio, gli assicuratori il cui membro o membri hanno accettato di assumere il rischio coperto dall'assicurazione, gli eventuali altri dettagli dell'assicurazione.

FRANCHIGIA

L'importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di **Sinistro** viene detratto dalla somma liquidata a termini del Certificato e che rimane a carico esclusivo dell'**Assicurato**.

INDENNIZZO

La somma dovuta dagli **Assicuratori** in caso di **Sinistro**.

MERCEDI

La somma dei punti 1), 2) e 3) di seguito indicati:

- 1) le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, "lavoratori interinali" ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
- 2) gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
- 3) quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente: - in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili) - ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".

CERTIFICATO

Il documento che prova il contratto di assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal **Contraente** agli **Assicuratori**.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il **Sinistro** e l'entità dei danni che possono derivarne.

SINISTRO

Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

DIPENDENTI

Personale INAIL, non INAIL e interinale.

**DANNI MATERIALI A COSE
OD ANIMALI**

la distruzione o il danneggiamento di beni materiali o animali;

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO

(a titolo esemplificativo ma non limitativo)

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, dall'Ente Contraente, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, altri atti o delegate all'Ente Contraente o comunque di fatto svolte, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicati, il tutto svolto con ogni mezzo ritenuto utile e/o necessario.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere sugli Assicurati, a qualunque titolo, per fatti commessi da altri Enti, da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell'Ente Contraente.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ed alle registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia all'**Assicuratore**.

CLAUSOLA MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

Nessun assicuratore è tenuto a fornire la copertura, e nessun Assicuratore è tenuto a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'Assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell' Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO, FINO ALLA FINE DELLA PRESENTE PAGINA

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 01

DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO - BUONAFEDE

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il contraente non è tenuto a comunicare le variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 CODICE CIVILE, e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia, l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano state rilasciate in buona fede e non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati.

Art. 02

PROVA DEL CONTRATTO

Il **Contratto** e le sue eventuali modifiche devono essere provati per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

Art. 03

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto ha effetto dalle ore 24:00 del **15/04/2023** e scade alle ore 24:00 del **15/04/2024** con esclusione del tacito rinnovo.

Si conviene che è in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga tecnica della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

È comunque facoltà delle Parti di disdettare la presente assicurazione alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante disdetta da inviare tramite Raccomandata A/R o PEC (posta elettronica certificata) inviata almeno 120 giorni prima della scadenza annuale.

Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 ss.mm. e ii), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 30 giorni.

Art. 04

PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1901 del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro **60** giorni dalla decorrenza stessa. Se il Contraente non paga la rata di premio, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 **del 60mo** giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Le rate successive (anche per eventuali appendici) potranno essere pagate dal Contraente, per il tramite del Broker incaricato, entro **60** giorni dalla scadenza del periodo assicurativo; se il Contraente non paga il premio entro tale termine, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 **del 60mo** giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. In entrambi i casi restano ferme le successive scadenze ed il diritto della Società, al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto n. 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.

Art. 05

MASSIMALI DI GARANZIA

La Società, sulla base delle presenti condizioni, presta l'assicurazione fino alla concorrenza delle seguenti somme:

Euro 7.500.000,00 per sinistro con il limite di:

Euro 7.500.000,00 per ogni persona danneggiata per RCT

Euro 7.500.000,00 per danni a cose od animali per RCT

Euro 7.500.000,00 per sinistro per RCO e

Euro 7.500.000,00 per ogni persona danneggiata per RCO

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati, così pure che nel caso di attivazione contemporanea per un singolo sinistro della garanzia RCT e della garanzia RCO il massimale per tale evento non potrà superare il massimale previsto per la garanzia RCT.

L'esposizione massima della società per periodo assicurativo non potrà in ogni caso superare l'ammontare di indipendentemente dal numero di sinistri occorsi durante tale periodo.

Art. 06

VARIAZIONI DI RISCHIO

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il **Rischio**, gli **Assicuratori** possono richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso.

Nel caso in cui l'**Assicurato** non accetti le nuove condizioni, gli **Assicuratori**, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, hanno diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di **Rischio**, il **Premio** è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'**Assicurato**. L'omissione della dichiarazione da parte dell'**Assicurato** e/o del **Contraente** di una circostanza aggravante del **Rischio**, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della **Polizza/Certificato** e durante il corso del medesimo, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il **Contraente** avrà l'obbligo di corrispondere agli **Assicuratori** il maggior **Premio** proporzionale al maggior **Rischio** che ne deriva.

Resta inteso che l'**Assicurato** avrà l'obbligo di corrispondere agli **Assicuratori** il maggior **Premio** proporzionalmente al maggior **Rischio** che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 07

FORMA DELLE COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE AGLI ASSICURATORI

Tutte le comunicazioni alle quali l'**Assicurato** è tenuto devono esser fatte con lettera raccomandata,

telex, fax, mail o posta certificata o altro mezzo idoneo, indirizzate al **Broker**.

Art. 08

REGOLAZIONE E CONGUAGLIO DEL PREMIO

Il **Premio**, convenuto in base ad elementi di **Rischio** variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto nella **Polizza/Certificato** ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del **Premio**, fermo il **Premio** stabilito nel **Contratto** che è da considerarsi quale minimo comunque acquisito.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il **Contraente** deve fornire per iscritto agli **Assicuratori** i dati necessari e cioè l'indicazione degli elementi variabili contemplati nel **Contratto**.

La differenza risultante dalla regolazione deve essere pagata nei trenta giorni dalla relativa comunicazione. Per i contratti scaduti, se il **Contraente** non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del **Premio**, gli **Assicuratori**, fermo il loro diritto di agire giudizialmente, non sono obbligati per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. Gli **Assicuratori** hanno il diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali il **Contraente** è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria. Le operazioni sopra menzionate saranno effettuate tramite il **Broker** incaricato dall'Assicurata per la gestione ed esecuzione del **Contratto**.

Art. 09

ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il **Premio** annuo è calcolato applicando il tasso, che rimane fisso per tutta la durata del contratto, sull'importo totale delle **Mercedi** lorde erogate ai **Dipendenti** e dei compensi erogati al personale non **Dipendente**, espressamente indicate nell'allegato.

Art. 10

OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al Broker, entro 30 giorni lavorativi da quando ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del Terzo. Tuttavia, è concessa facoltà al Contraente di denunciare tutte quelle circostanze che presumibilmente potranno dar luogo a richiesta di risarcimento e la Società accetta fin d'ora tale notifica come denuncia di sinistro ancorché non vi sia ancora stata richiesta scritta da parte del terzo.

Il Contraente è tenuto a denunciare alla Società eventuali sinistri rientranti nella garanzia "responsabilità civile verso prestatori di lavoro" solo ed esclusivamente:

- ✓ in caso di sinistro per il quale ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge;
- ✓ in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto nonché da parte dell'INAIL qualora questo esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni.>

Art. 11

GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO

Gli **Assicuratori** assumono, fino a quando ne hanno interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'**Assicurato**, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'**Assicurato** stesso.

Sono a carico degli **Assicuratori** le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'**Assicurato**, entro il limite di un importo pari a un quarto (1/4) del massimale stabilito nella **polizza** per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra **Assicuratori** ed **Assicurato** in proporzione al rispettivo interesse. Gli **Assicuratori** non riconoscono ed assumono spese incontrate dall'**Assicurato** per legali o tecnici che non siano da essa designati. Gli **Assicuratori** non rispondono di multe od ammende.

Art. 12

RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO

Dopo ogni denuncia di **Sinistro** e sino al sessantesimo giorno dalla definizione del **Sinistro**, gli **Assicuratori** possono recedere dal contratto con preavviso di **120** giorni. In tal caso gli **Assicuratori** mettono a disposizione del **Contraente** la quota di **Premio** relativa al periodo di **Rischio** non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuta scadenza dopo la denuncia del **Sinistro** o qualunque altro atto degli **Assicuratori** non potranno essere interpretati come rinuncia degli **Assicuratori** stessi a valersi della facoltà di recesso.

Art. 13

FORO COMPETENTE

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il **Contraente**.

Art. 14

ONERI FISCALI

Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al **Premio**, al contratto ed agli atti da esso **Dipendenti**, sono a carico del **Contraente** anche se il pagamento ne sia stato anticipato dagli **Assicuratori**.

Art. 15

LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI

È convenuto tra le parti che il presente **Certificato** è regolato da e sarà interpretato esclusivamente in base alla legge italiana.

Ogni controversia derivante da, relativa a e/o connessa alla presente Assicurazione sarà devoluta all'autorità giudiziaria italiana.

Ai fini della notificazione degli atti giudiziari da parte dell'**Assicurato** agli **Assicuratori** ai sensi del presente **Certificato**, questi ultimi eleggono domicilio presso la sede legale della Società.

L'elezione di domicilio che precede non pregiudica il diritto degli **Assicuratori** di eccepire decadenze e/o tardività nella notificazione degli atti.

Art. 16

CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato, a norma della D. Lgs. 209/2005, la gestione del presente contratto alla Società di Brokeraggio assicurativo **European Brokers Assicurazioni Srl** con sede legale a Roma in Via Ludovisi, 16 e sede operativa a Sorrento Via degli Aranci, 99- C.F. e P.I. 01805380563 – Num. Iscriz. RUI B000051384.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti al presente contratto, saranno svolti tramite il Broker e in particolare:

- il Broker gestirà per conto del Contraente il contratto sottoscritto, fintanto che tale incarico resti in vigore;
- è fatto obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale revoca dell'incarico al Broker, nonché ogni variazione del rapporto che possa essere di interesse della Compagnia;
- la Società darà preventiva comunicazione al Broker affinché questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente;
- ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dal Broker e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Società, prevarranno queste ultime;
- le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Società stessa;
- la Società, entro e non oltre 30 giorni, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti

relativi al contratto assicurativo e li farà avere al Broker, il quale curerà che il Cliente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi. Il Broker è responsabile dell'autenticità delle firme apposte sui documenti contrattuali;

- le polizze e le appendici emesse dalla Società ed inviate al Broker, dovranno essere da questi restituite alla stessa dopo il perfezionamento; le copie di spettanza dell'Ente Contraente verranno da questo trattenute all'atto del perfezionamento;
- le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa;
- il Broker (o il Contraente con c.p.c. al Broker) provvederà ad inviare alla Società regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia comunicherà al Broker (o al Contraente con c.p.c. al Broker) il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato);
- la Società incarica il Broker dell'esazione dei premi di competenza del Contraente. Il Broker si impegna a comunicare alla Società tramite fax, telegramma, l'avvenuto pagamento da parte del Contraente, dopodiché sarà debitore in proprio dell'importo del premio comunicato che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso;
- il Broker comunicherà inoltre tramite mail, PEC, telefax o telegramma la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa ed alla data di effetto prevista nei documenti contrattuali. Pertanto, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, dell'importo del premio che si impegna a versare alla Società entro il 10 del mese successivo a quello della comunicazione di avvenuto incasso. Nell'eventualità in cui non vengano perfezionati i relativi documenti contrattuali, il Broker sarà debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, di una somma pari a tanti trecento sessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima;
- in caso di coassicurazione, quanto previsto nei due punti precedenti verrà gestito dal Broker, nello stesso modo, nei confronti di ciascun coassicuratore;
- la Società e/o i suoi incaricati, nei limiti del possibile, condurranno gli accertamenti e la liquidazione in contraddittorio con il Broker.
- la Società comunicherà al Broker qualsiasi eccezione o riserva che venisse sollevata nel corso della liquidazione.
- La Società accorda al Broker la facoltà di riscuotere i premi (ex art.118 comma 2 del D. Lgs 209/2005) e a versare i premi riscossi al netto delle provvigioni (ex art. 54 Reg. Isvap n. 5 del 16.10.2006 modificato dal Provvedimento Isvap n. 2720 del 02.07.2009).

Al Broker verranno retrocesse provvigioni – che restano ad esclusivo carico dell'Agenzia e/o dell'Impresa aggiudicataria - calcolate sui premi imponibili come da consuetudine del mercato.

Art. 17

ALTRE ASSICURAZIONI

Il **Contraente** e' tenuto a comunicare per iscritto agli **Assicuratori** l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso **Rischio**. In caso di Richiesta di Risarcimento deve dare comunicazione a tutti gli **Assicuratori** comunicando a ciascuno il nominativo degli altri.

Inoltre qualora una **Sinistro** sia interamente o parzialmente coperto da altre assicurazioni, incluse quelle stipulate direttamente dal contraente, opererà l'art. 1910 del codice civile.

Art. 18

CLAUSOLA DANNI PREGRESSI

L'Assicuratore si rende disponibile a coprire anche tutti i danni di cui alla presente polizza che si sono verificati sino a 30 giorni precedenti la decorrenza della polizza. Tale eventuale garanzia sarà prestata su richiesta dell'**Assicurato**, alle stesse condizioni di polizza, con un premio addizionale calcolato pro-rata sul premio annuo e sempre che ci sia una dichiarazione di assenza sinistri da parte dell'**Assicurato**.

Art. 19**OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA L.N. 136/2010**

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante. L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto,

da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

c) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da Sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 20**OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE****A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza, anche conseguentemente a inosservanza, violazione od errata interpretazione di obblighi di legge o di disposizioni regolamentari.

La garanzia è operante anche per fatti dolosi commessi da persone delle quali il Contraente debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 Codice Civile.

B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

Gli **Assicuratori** si obbligano a tenere indenne l'**Assicurato Contraente**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, compresi gli infortuni "in itinere";
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina dei citati D.P.R. 1124/65 e D.Lgs 38/2000, o eccedenti le prestazioni dagli stessi previste, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), per morte o per lesioni personali.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge

196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D.Lgs. 276 del 10/09/2003, alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015.

Nel caso in cui un Istituto Assicurativo, Previdenziale o altro Soggetto eserciti l'azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. 276 del 10/09/2003 ed alla legge 14 Febbraio 2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) e al D.lgs 81 del 15/06/2015, saranno considerati Terzi a tutti gli effetti.

Agli effetti dell'assicurazione della "*Responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro*" (RCO), la Società dà e prende atto che questi possono fare uso, come conducenti o trasportati, di automezzi del Contraente o di Terzi.

L'assicurazione si estende a coloro (Studenti, Borsisti, Allievi, Tirocinanti, etc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

L'assicurazione è efficace alla condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge, salvo il caso di irregolarità dovuta ad errore, dimenticanza, inesatta o errata interpretazione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché sia dimostrato che ciò è avvenuto senza dolo del Contraente.

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O. valgono anche per:

1. la responsabilità civile che possa derivare da colpa grave dell'Assicurato ovvero da colpa grave o fatto doloso di persone delle quali debba rispondere;
2. le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12.06.84 n. 222 e successive modifiche.

Art. 21

PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"

Sono parificati a tutti gli effetti ai **Dipendenti**, a titolo esemplificativo e non limitativo, i volontari che svolgono attività presso il **Contraente**, i terzi che partecipano occasionalmente ai lavori, i collaboratori (quali medici, consulenti, professionisti, personale medico, obiettori di coscienza, tirocinanti di qualsiasi tipo, personale inserito nei servizi socio-assistenziali, adetti ai lavori socialmente utili o di pubblica utilità) che svolgono comunque funzioni di carattere continuativo o temporaneo o sporadico o per conto del **Contraente** o comunque all'interno dei locali del **Contraente** medesimo.

Sono considerati terzi anche:

- a) i **Dipendenti** del **Contraente** non soggetti all'obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 n.1124 e e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38 ;
- b) i **Dipendenti**, Amministratori ecc. di società partecipate o controllate dal **Contraente**;
- c) i Dirigenti ed i Funzionari.

Art. 22

RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.

L'assicurazione comprende comunque, a titolo esemplificativo e non limitativo i danni derivanti all'Ente da:

22.1) Committenza auto ed altri veicoli

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al **Contraente** ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi **Dipendenti** in relazione alla guida di veicoli purché medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del **Contraente** od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.

La garanzia vale anche:

- per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.
- per i danni cagionati con l'uso di biciclette.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

22.2) Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi.

22.3) Veicoli dei Dipendenti in parcheggio e veicoli rimossi

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni cagionati ai veicoli dei **Dipendenti**, con esclusione del furto e dell'incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del **Contraente**, compresi quelli rimossi dalle autorità ed altro.

Resta convenuto che, ai fini della presente garanzia il pagamento dell'**Indennizzo** sarà effettuato previa detrazione, per singolo **Sinistro** di Euro 250,00 entro il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno.

22.4) Mense/Insegne/Fiere/Vigilanza/Cani da guardia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino, dalla partecipazione a mostre e fiere, dalla esistenza di servizio di vigilanza con guardie armate e non, dalla proprietà di cani da guardia.

22.5) Carrelli e Macchine Operatrici

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso dei carrelli e/o macchine operatrici compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 990 del 24.12.69 e successive modifiche.

22.6) Installazione e/o Manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

Questa garanzia e' prestata per lavori di installazione e/o manutenzione di impianti il cui valore del contratto non sia superiore ad Euro 250.000,00.

22.7) R.C. da Committenza lavori

Premesso che l'**Assicurato** può appaltare e sub-appaltare ad altre imprese o persone i lavori di manutenzione dei locali, lavori e/o prestazioni in genere e/o lavori e/o prestazioni attinenti all'attività svolta dall'**Assicurato**, si conviene che:

- sono compresi i danni causati a terzi da dette imprese e/o persone; l'**Assicurato** e propri **Dipendenti**, dette imprese e loro **Dipendenti** e/o persone sono considerati terzi tra di loro;
- gli **Assicuratori** eserciteranno il diritto di rivalsa nei confronti dell'appaltatore, solo se autorizzati dall'**Assicurato**.

22.8) Infortuni subiti dai subappaltatori e loro Dipendenti

Sono considerati terzi, nel limite del massimale previsto per l'assicurazione R.C.O., anche per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, i subappaltatori ed i loro **Dipendenti**, sempre che dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'Art. 583 del Codice Penale. La garanzia comprende comunque i danni provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'**Assicurato** e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività.

22.9) Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il **Contraente** possa dimostrare di avere eseguito tutte le

necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.

Questa estensione di garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con il minimo pari alla **Franchigia** del **Certificato** e con il massimo risarcimento di Euro 250.000,00 per **Sinistro** e per anno.

22.10) Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da lavori che implicino sotto murature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro** (con il minimo pari alla **Franchigia** del **Certificato**) nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 150.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Per danni ad altre cose in genere si applica la **Franchigia** del **Certificato** per ogni **Sinistro**.

22.11) Danni da interruzioni o sospensioni di attività

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a **Sinistro** indennizzabile a termini del **Certificato**.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro** con il minimo pari alla **Franchigia** del **Certificato** e nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo di Euro 250.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

22.12) Danni da furto

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse - per compiere l'azione delittuosa - di impalcature e ponteggi eretti dall'**Assicurato**.

Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro** con il minimo pari alla **Franchigia** del **Certificato** per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

22.13) Danni alle cose di terzi nell'ambito dell'esecuzione di lavori

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni alle cose di terzi trovantisì nell'ambito di esecuzione dei lavori. Questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni **Sinistro** con il minimo pari alla **Franchigia** del **Certificato** per ogni danneggiato. Il massimo risarcimento per ciascun periodo assicurativo annuo non potrà comunque superare l'importo di Euro 100.000,00

22.14) Cose in consegna e custodia

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per i danni alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l'**Assicurato** è tenuto a rispondere ai sensi degli Art. 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Questa garanzia è prestata applicando la **Franchigia** del **Certificato** per ogni danneggiato, nel limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di Euro 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

22.15) Responsabilità Civile personale dei Dipendenti

La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i **Dipendenti** in genere di ogni ordine e grado dell'**Assicurato** per danni arrecati a terzi e ad altri **Dipendenti** in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compreso il "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi dell'art.8 del D.L. 626 del 19 settembre 1994 ed il "responsabile dei Lavori", il "coordinatore della progettazione", il

“coordinatore per l'esecuzione” per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del D.Lgs. 494/96, ciò entro i limiti del massimale convenuto in **Certificato** per **Sinistro**, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'**Assicurato** o fra di loro.

22.16) Responsabilità da Incendio

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni da incendio a terzi.

22.17) Proprietà e/o conduzione di fabbricati

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** per danni a terzi derivanti dalla proprietà e/o conduzione di fabbricati, strade, impianti di illuminazione, pertinenze, dipendenze, parcheggi, parchi e giardini e compresi tutti i relativi impianti fissi.

22.18) Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compreso i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere;

22.19) Spettacoli/Sagre/Manifestazioni/Feste/Convegni/Riunioni/Fiere

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla organizzazione, gestione e partecipazione a spettacoli, manifestazioni, sagre, feste, convegni, riunioni, fiere esclusi comunque i danni derivati dall'uso di animali di veicoli e/o natanti a motore, di aeromobili nonché fuochi pirotecnici;

22.20) Impianti sportivi e ricreativi

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà e/o gestione di impianti sportivi e/o ricreativi in genere, compreso servizi e dipendenze, nonché, l'organizzazione di corsi sportivi;

22.21) Scuole/Asili/Corsi d'istruzione

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla gestione di scuole, asili e corsi d'istruzione professionale;

22.22) Proprietà ed uso di cani/Gestione canili

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà ed uso di cani, dalla proprietà e gestioni di canili e dal servizio di accalappiacani;

22.23) Uffici/Magazzini/Parcheggi/Teatri/Cinematografi/Case di riposo/Macelli /Mercati

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, alloggi, officine, parcheggi, teatri, cinematografi, colonie, centri sociali, soggiorni per anziani e giovani, case di riposo, cimiteri, macelli, mercati;

22.24) Proprietà e/o gestione di giochi

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà e/o gestione di giochi vari, non azionati a motore, per bambini, (es. scivoli, giostre e similari) installati in giardini, parchi pubblici e dovunque trovino adeguata sistemazione;

22.25) Mezzi di trasporto non a motore

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** dalla proprietà ed uso di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini;

22.26) Consegna/Prelievo/Rifornimento

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'**Assicurato** da operazioni di

consegna, prelievo e rifornimento;

22.27) Gestione di attività e/o servizi

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;

22.28) Acquedotti/Rete fognaria

La garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e manutenzione:

- di acquedotti, compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata;
- dalla rete fognaria, compresi i danni causati da spargimento di acqua anche piovana, solo se conseguenti a rotture accidentali di tubazioni e/o conduttori.

22.29) Antenne radiotelevisive/Recinzioni/Cancelli

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica;

22.30) Servizio di polizia municipale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato dal servizio di polizia municipale;

22.31) Lavori di pulizia e manutenzione

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato da lavori di pulizia, e manutenzioni in genere.

22.32) Responsabilità derivante dal D.Lgs N. 81/2008 e ss.ii.mm.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo N. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quella personale in capo ai Dipendenti dell'Assicurato responsabili dei ruoli o delle mansioni definite dal decreto e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 23

DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

- a) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente ed iscritte all'I.N.A.I.L., subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, limitatamente ai danni alla persona e fatto salvo quanto disposto all'Art. 20 lett. B.

L'assicurazione R.C.T. / R.C.O non comprende i danni:

- b) da impiego di macchinari od impianti che siano condotti ed azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) da circolazione di veicoli a motore e riconducibili a rischi di responsabilità civile, per i quali, conformemente alle norme previste dalla legge 990 del 24/12/1969 e del relativo regolamento di esecuzione, sia obbligatoria l'assicurazione. Da proprietà e uso di unità naviganti a vela con motore ausiliario e a motore e di aeromobili;
- d) alle persone trasportate su veicoli e natanti a motore di proprietà del Contraente o da lui detenuti;
- e) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati conseguenti a: inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione, di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento. Sono tuttavia compresi i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente a seguito dell'ipotesi di cui sopra, causato da un fatto accidentale ed improvviso e imprevedibile derivante dall'attività desunta dal Certificato.

Relativamente alla suddetta garanzia l'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti da alterazioni di carattere genetico;

dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento.

- f) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che in relazione ai rischi assicurati si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) danni da furto;
- h) i danni di qualsiasi natura derivanti da mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware in relazione alla gestione delle date;
- i) limitatamente alla sola Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione dei fabbricati sono esclusi i danni derivanti:
 - da stillicidio;
 - da attività esercitate nei fabbricati, all'infuori di quelle per le quali è stata stipulata l'assicurazione;
 - rigurgito di fogna;
 - dispersione di acqua, eccetto le conseguenze di una rottura accidentale di una tubatura o conduttura; questa estensione e' prestata con un limite per **Sinistro** e per anno di Euro 250.000,00.
- j) alle cose trasportate, sollevate, caricate e scaricate; a cose che l'**Assicurato** abbia in consegna e custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.14);
- k) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto, anche sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle suddette operazioni;
- l) cagionati da assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.10);
- m) alle opere in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori e alle cose esistenti nell'ambito di esecuzione degli stessi, salvo quanto disposto dalla garanzia di cui all'art. 22.13);
- n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione;
- o) dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e aperta al pubblico;
- p) provocati da acqua piovana ed agenti atmosferici in genere, salvo quelli verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramento delle opere provvisorie adottate;
- q) l'assicurazione della Responsabilità civile verso terzi non comprende la Responsabilità civile professionale dei medici e/o staff medico di qualsiasi tipo;
- r) i danni derivanti da attività biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti derivanti da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
- s) i danni derivanti da campi elettromagnetici;
- t) perdita finanziaria non conseguente a danni a persone o danni a cose;
- u) Responsabilità per multe, penali, danni esemplari, punitivi e multipli;
- v) Responsabilità civile derivante da un Prodotto fornito, costruito o trattato dall'**Assicurato**;
- w) si conviene tra le parti che dall'Assicurazione sono esclusi i danni derivanti dalla produzione, distribuzione, vendita, installazione, rimozione, uso, ingestione, inalazione e/o esposizione

all'asbesto (amianto) o a prodotti contenenti asbesto, inclusa ogni responsabilità derivante dall'asbestosi o ogni altra malattia collegata;

- x) si conviene tra le parti che dalla presente assicurazione sono esclusi i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che siano la conseguenza di o siano connessi con qualsiasi atto di terrorismo indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca simultaneamente o in una qualsiasi altra sequenza al **Sinistro**.

Ai fini della presente esclusione, si conviene che per atto di terrorismo si intende un atto che comprende ma non è limitato a:

l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di queste da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, che agiscano individualmente o per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione/i o governo/i e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o scopi simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o di intimorire la popolazione o una qualsiasi parte di questa.

Si escludono anche i danni di qualsiasi natura derivanti direttamente o indirettamente da, che abbiano come conseguenza o siano connessi con qualsiasi azione intrapresa per il controllo, la prevenzione o la repressione o che in qualsiasi modo sia in relazione a un qualsiasi atto di terrorismo.

Nel caso in cui gli **Assicuratori** affermino che in virtù della presente esclusione un' eventuale danno non è coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'**Assicurato**.

Nel caso in cui una parte qualsiasi della presente esclusione risultasse non valida o non potesse essere fatta valere, la parte restante avrà piena validità ed effetto;

- y) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità' (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato.

- z) direttamente o indirettamente derivante da, contribuito o risultante da pandemie o epidemie. Per pandemia ed epidemia si intende qualsiasi malattia dichiarata come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e/o dal Governo italiano. L'esclusione è valida a partire dal momento in cui tale dichiarazione viene effettuata. La copertura è comunque efficace anche se l'insorgenza della malattia si manifesta in fase successiva alla dichiarazione di pandemia o epidemia, sempreché sia dimostrabile che il contagio sia avvenuto anteriormente alla data di dichiarazione della pandemia o epidemia.

- aa) esclusione totale cyber e dati - Nonostante qualsiasi disposizione contraria all'interno della presente Polizza o qualsiasi approvazione della stessa, la presente Polizza non si applica a perdite, danni, responsabilità, reclami, multe, penali, costi o spese di qualsiasi natura direttamente o indirettamente causati da, contribuite da, derivante da o in connessione con qualsiasi:

1.1 Atto Informatico o Incidente Informatico inclusa, ma non limitata a, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire, sopprimere o rimediare a qualsiasi Atto Informatico o Incidente Informatico; o

1.2 Perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi dato, incluso qualsiasi importo relativo al valore di tali dati;

indipendentemente da qualsiasi altra causa o evento che contribuisca contemporaneamente o in qualsiasi altra sequenza ad esso.

Art. 24

ESTENSIONE TERRITORIALE

La garanzia R.C.T. vale per i danni che avvengono in tutto il mondo con l'esclusione di U.S.A., Canada e Messico.

La garanzia RCO vale per i danni che avvengono nel mondo intero.

Art. 25

FRANCHIGIA

Come da Allegate Condizioni Particolari Aggiuntive.

Art. 26**OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

La Società o l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto, con cadenza annuale, si impegna a fornire al Contraente, per il tramite del Broker, dei tabulati contenenti i dati relativi all'andamento del rischio dall'inizio del contratto assicurativo, possibilmente in formato elettronico Excel.

Tali tabulati dovranno riportare per ciascun sinistro:

- Data di accadimento;
- Numerazione attribuita alla pratica;
- sinistri denunciati (con indicazione del terzo danneggiato);
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Si precisa in proposito che:

I predetti tabulati dovranno essere forniti entro 30 giorni da ciascuna scadenza annuale, anche in assenza di formale richiesta scritta del contraente e/o del Broker;

In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate;

L'obbligo di fornire i dati in argomento, permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, a fronte di formale richiesta scritta da parte del contraente, anche per il tramite del Broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.

Art. 27**RIEPILOGO LIMITI DI RISARCIMENTO, FRANCHIGIE E SCOPERTI**

L'**Assicuratore**, nei limiti dei massimali di cui all'Art.5, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sotto limiti, franchigie e scoperti. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno.

GARANZIA	LIMITI DI RISARCIMENTO	SCOPERTO E/O FRANCHIGIA
Ogni e qualsiasi danno:	I massimali RCT/O di polizza	€ 5.000,00 per sinistro
Danno biologico:		Franchigia fissa di € 2.500,00 per sinistro;
Danni a mezzi di trasporto:	€.100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale;
Danni a cose in consegna e custodia:	€.50.000,00= per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale;
Danni da incendio:	€.250.000,00= per sinistro	Franchigia frontale,
Danni da inquinamento accidentale:	€.250.000,00= per sinistro con il massimo per anno di € 500.000,00	Scoperto 10% minimo € 5.000,00= per sinistro;
Danni a condutture ed impianti sotterranei:	€.250.000,00= per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale;
Danni da cedimento e franamento del terreno:	€.150.000,00= per sinistro e per anno assicurativo	Franchigia frontale,
Danni a cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori:	€ 100.000,00= per sinistro e per anno assicurativo	Scoperto 10% per sinistro minimo € 1.500,00=
Danni da spargimento di acqua:	€ 250.000,00= per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Interruzioni e sospensioni di attività di Terzi:	€.250.000,00= per sinistro e per anno	Franchigia frontale;

Danni ai veicoli in parcheggio e/o rimossi:	€ 100.000,00= per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Danni ai veicoli rimossi:	€ 100.000,00= per sinistro e per anno	Franchigia frontale
Danni da furto cagionati a terzi:	€ 50.000,00= per sinistro e per anno	Scoperto 10% minimo € 5.000,00=
Danni da randagismo:	€ 50.000,00= per sinistro e per anno	Franchigia frontale

Dichiarazione del Contraente Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile

Agli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare le disposizioni degli articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione qui sotto richiamati:

Art. 05	MASSIMALI DI GARANZIA
Art. 06	VARIAZIONI DI RISCHIO
Art. 10	OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
Art. 12	RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO
Art. 13	FORO COMPETENTE
Art 15	LEGGE APPLICABILE - GIURISDIZIONE - ELEZIONE DI DOMICILIO AI FINI DELLA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI GIUDIZIARI
Art. 17	ALTRE ASSICURAZIONI
Art. 18	CLAUSOLA DANNI PREGRESSI
Art. 19	OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN
BASE	ALLA L.N. 136/2010
Art. 21	PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"
Art. 23	DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI
Art. 24	ESTENSIONE TERRITORIALE
Art. 25	FRANCHIGIA
Art. 26	OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Data

Firma del Contraente

Firma dell'Assicuratore

SCHEDA DI COPERTURA

CONTRAENTE:	COMUNE DI SORRENTO Piazza Sant'Antonino, 14 – 80067 - Sorrento Codice fiscale : 82001030632
--------------------	---

DURATA CONTRATTUALE:	ANNI: 1 Dalle ore 24 del 15/04/2023 alle ore 24 del 15/04/2024
-----------------------------	--

MASSIMALI:	RCT
	€ 7.500.000,00
	€ 7.500.000,00
	€ 7.500.000,00
	RCO
	€ 7.500.000,00
	€ 7.500.000,00

FRANCHIGIA FRONTALE:	€ 5.000,00 per sinistro
-----------------------------	--------------------------------

MERCEDI (PARAMETRO PER IL CALCOLO DEL PREMIO):	€ 4.797.459,84
---	-----------------------

PREMIO ANNUO LORDO:	Premio Imponibile:	€ _____,00
	Tasse	€ _____,00
	Premio annuo lordo	€ _____,00

PREMIO RATE SUCCESSIVE:	Premio Imponibile:	€ _____,00
	Tasse	€ _____,00
	Premio annuo lordo	€ _____,00

Il premio è FLAT Non è prevista la regolazione del premio

DATA
//___

IL CONTRAENTE

LA SOCIETÀ